PUBBLICO INCANTO PER L'APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI SELF – SERVICE IN LOCALITA' SPROVVISTE DI NEGOZI TRADIZIONALI

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1
Oggetto dell'appalto pubblico di servizio e di fornitura

La gara, indetta a seguito di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2899 di data 29 dicembre 2006, ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione e di assistenza specializzata continuativa consistente nell'approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità con fornitura di apparecchiature automatiche distributrici, da installare nelle località oggetto di intervento.

Prestazioni:

- Servizio di gestione e di assistenza specializzata continuativa comprendente anche l'attività di manutenzione e di rifornimento e aggiornamento continuativo dei prodotti alimentari e di prima necessità, così come dettagliatamente descritto nell'art. 11 del presente capitolato.
- Fornitura di apparecchiature automatiche distributrici di generi alimentari e di prima necessità, in grado di garantire la fornitura self – service dei beni citati, nonché di tutte le attrezzature e i materiali necessari per la realizzazione del servizio, dettagliatamente descritti nell'art. 10 del presente capitolato; la fornitura comprende il trasporto, lo scarico, lo smaltimento degli imballaggi, il montaggio, l'allestimento e la messa in funzione delle apparecchiature e di tutte le attrezzature e i materiali necessari per la realizzazione del servizio.

Le prestazioni dovranno essere effettuate all'interno di 10 locali da individuare nell'ambito dei seguenti Comuni:

Amblar, Bedollo, Bersone, Bezzecca, Bieno, Bleggio Superiore, Bondone, Bresimo, Brione, Canal San Bovo, Capriana, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Cimego, Cinte Tesino, Concei, Condino, Daone, Don, Faver, Fierozzo, Fondo, Frassilongo, Grauno, Grigno, Grumes, Ivano Fracena, Lardaro, Luserna, Malosco, Palù del Fersina, Pieve di Bono, Pieve Tesino, Praso, Prezzo, Rabbi, Ronchi Valsugana, Ruffrè, Rumo, Sagron Mis, Samone, S. Orsola Terme, Sarnonico, Segonzano, Sfruz, Smarano, Sover, Spera, Storo, Strigno, Telve di Sopra, Terragnolo, Tiarno di Sotto, Torcegno, Trambileno, Valda, Valfloriana, Vallarsa, Vignola – Falesina, Zuclo.

Nell'ambito di tali Comuni hanno già manifestato interesse all'iniziativa Canal San Bovo, Frassilongo, Grigno, Pieve di Bono, Sarnonico, Segonzano, Vallarsa, Vignola Falesina.

Disponibilità delle macchine: le macchine saranno acquistate dalla Provincia, fatti salvi i costi e gli oneri a carico dell'impresa aggiudicataria così come individuati negli articoli 11,12, 13 del presente capitolato, e messe a disposizione dei Comuni per un periodo di tre anni, trascorso il quale, sulla base dei risultati ottenuti, la Provincia si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento o di spostare le apparecchiature in altre località.

Articolo 2
Importo del servizio e della fornitura

L'importo previsto come base d'asta per l'appalto di servizio e fornitura, compresi gli oneri di installazione, è pari a complessivi Euro 680.000- al netto degli oneri fiscali.

Articolo 3
Termini di adempimento

La consegna della fornitura, il montaggio e tutte le altre operazioni necessarie alla messa in opera di tutti i punti vendita e l'attivazione del servizio di gestione e di assistenza specializzata continuativa di cui agli articoli 10 e 11 del presente Capitolato dovranno essere realizzati, tassativamente, entro e non oltre 120 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Eventuali ritardi nella consegna e nell'attivazione del servizio, fatti salvi i motivi dovuti a causa di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi dall'Amministrazione, determinano la possibilità per la Provincia Autonoma di Trento di applicare le penali previste all'art. 14 e di risolvere, in tutto o in parte, il contratto, secondo quanto disposto dall'art. 15 del presente capitolato.

Tutti i rischi relativi alla consegna ed al trasporto sono a carico dell'aggiudicataria, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o ad insufficienti imballaggi.

Articolo 4
Subappalto e cessione del contratto

E' ammesso il subappalto del servizio e della fornitura oggetto del presente capitolato entro il limite del 30% ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006; la ditta offerente deve indicare chiaramente, in sede di offerta, le parti di servizio e/o di fornitura che intende, eventualmente, subappaltare a terzi.

Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione prima che inizi il servizio e/o la fornitura.

L'impresa aggiudicataria rimarrà unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.

Articolo 5
Deposito Cauzionale e Assicurazioni

Cauzione provvisoria: L'Impresa partecipante deve provvedere al versamento di un deposito cauzionale pari al 2% del prezzo base d'appalto indicato nel bando a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione.

Cauzione definitiva: L'Impresa aggiudicataria deve provvedere al versamento di un deposito cauzionale, pari al 10% dell'importo di contratto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti.

Assicurazioni: L'Impresa appaltatrice è tenuta a sottoscrivere per tutta la durata dell'appalto una polizza di responsabilità civile verso terzi.

Tale polizza dovrà prevedere idonea copertura assicurativa per danni causati a persone, cose e quant'altro l'assicurazione comprenda durante la consegna della fornitura e l'erogazione del servizio di gestione e di assistenza specializzata continuativa di cui all'articolo 11 del presente Capitolato, sollevando con ciò l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

Essa dovrà quindi riferirsi a qualsiasi danno o incidente che l'impresa aggiudicataria o le persone dalla stessa incaricate potranno arrecare a terzi o al Committente, sia direttamente che indirettamente, per violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 4.000.000,00 - unico – rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose e quant'altro l'assicurazione comprenda.

Articolo 6
Personale – oneri e obblighi

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria nonché quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori nel corso dell'appalto e ad adempiere a tutti gli obblighi di Legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali ed assicurativi competenti una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Nell'esecuzione del contratto l'impresa si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali (territorio di Trento) integrativi degli stessi, nonché tutte le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Agenzia del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà alla ditta l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Agenzia del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente ed integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti in questione, la ditta non potrà opporre eccezioni, né ha titolo al risarcimento dei danni.

Nel periodo di esecuzione del contratto saranno effettuati, da parte dell'Amministrazione i controlli circa il rispetto delle disposizioni sopra indicate. In caso di accertato mancato rispetto dei

minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi tariffari, l'impresa inadempiente, oltre alla risoluzione del contratto, sarà esclusa dalle successive gare per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Articolo 7
Decadenza dall'aggiudicazione

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste e alla sottoscrizione del contratto;
- al pagamento delle spese contrattuali previste a suo carico;

viene dichiarata decaduta e viene incamerata la cauzione provvisoria.

La decadenza fa sorgere a favore dell'Amministrazione appaltante il diritto di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa.

Sono a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

L'impresa aggiudicataria deve, altresì, trasmettere all'Amministrazione appaltante, il modello GAP prescritto dalle istruzioni emanate dal Ministero degli Interni in attuazione della legge 23/12/1982 n. 936 debitamente compilato nella parte riservata alla ditta e sottoscritto dai legali rappresentanti dell'impresa. Il predetto modulo verrà inviato, a tempo debito, dall'ufficio competente.

Nel caso di associazione temporanea d'imprese, l'atto di cui sopra deve essere presentato sia per l'Impresa capogruppo che per le imprese mandanti.

Articolo 8
Pagamenti e modalità di fatturazione

Il corrispettivo a carico della Provincia Autonoma di Trento è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'impresa aggiudicataria.

Il pagamento del corrispettivo pari al 25% dell'importo di aggiudicazione avrà luogo successivamente alle operazioni di verifica della regolare esecuzione della fornitura e ad avvenuto collaudo, a seguito di presentazione di fattura, indirizzata alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, Servizio Commercio, Via Brennero, 136 TRENTO e liquidata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

Il pagamento del corrispettivo rimanente, suddiviso in rate di uguale importo, avrà luogo a scadenza annuale per la durata contrattuale di nove anni, previa verifica di regolare esecuzione del servizio e a seguito di presentazione di fattura, indirizzata alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, Servizio Commercio, Via Brennero, 136 TRENTO e liquidata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 9
Esecuzione del contratto e obblighi dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad effettuare la fornitura, secondo quanto previsto nel presente capitolato, nelle località oggetto di intervento e nel rispetto delle indicazioni impartite dai competenti uffici della Committente.

L'operazione di consegna della fornitura si intende effettuata quando tutte le apparecchiature automatiche, le attrezzature e i materiali siano stati consegnati, assemblati, installati e messi in funzione entro i termini indicati.

L'impresa deve effettuare le forniture delle apparecchiature automatiche, delle attrezzature e dei materiali necessari allo svolgimento del servizio, a proprio rischio, assumendo in carico le spese di ogni natura.

Dovrà essere garantita, durante tutto il periodo previsto per la consegna e posa, la presenza di un referente dell'Impresa aggiudicataria con potere decisionale.

L’impresa è tenuta:

- a proteggere le apparecchiature automatiche, le attrezzature e i materiali consegnati per difenderli da rotture, guasti e manomissioni;
- ad allontanare dal luogo di esecuzione della fornitura eventuali materiali di risulta, lasciando tutti i locali sgombri e puliti.

Tutti i materiali forniti dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nel contratto e dovranno essere conformi a quanto indicato in sede di offerta nella descrizione tecnica.

L’impresa ha l'obbligo di ritirare o di sostituire le forniture non accettate in sede di verifica.

Sono a carico dell’aggiudicataria tutti i rischi di danno della fornitura, in attesa della verifica, ad eccezione di danni imputabili all’Amministrazione.

L’impresa aggiudicataria si obbliga, successivamente all’installazione delle apparecchiature automatiche, ad effettuare il servizio di gestione e di assistenza specializzata continuativa, comprendente anche l’attività di manutenzione e di rifornimento e di aggiornamento continuativo dei prodotti alimentari e di prima necessità, per la durata di nove anni dalla data di apertura del punto vendita.

L’impresa dovrà inoltre garantire l’esposizione del logo identificativo del progetto “Spesa in paese” all’esterno e all’interno del punto vendita e l’utilizzo dello stesso in tutte le attività connesse.

Articolo 10
Caratteristiche tecniche delle apparecchiature automatiche

N. 10 LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

Ogni locale oggetto di intervento, di superficie compresa orientativamente tra i 30 e i 100 mq, dovrà contenere le seguenti attrezzature:

- distributori automatici in grado di fornire almeno i seguenti prodotti:

pane, latte fresco e a lunga conservazione, pasta, creackers, grissini, riso, olio extravergine di oliva, olio di semi vari, aceto, vino bianco e rosso, birra, burro, panna da cucina, farina bianca tipo “00”, farina gialla, caffè tostato, tonno, sgombro, uova, zucchero, sale grosso e fino, formaggio grana, molle e a pasta dura, mozzarella, pomodori pelati o passata di pomodoro, sughi pronti, prosciutto cotto e crudo, salame, speck, mortadella, wurstel, dadi per minestra, limoni, carote, patate, cipolle, piselli in scatola, fagioli in scatola, mele, merendine preconfezionate, patatine, biscotti (tra cui anche biscotti per l’infanzia) fette biscottate, yogurt, miele, confettura di frutta, crema da spalmare al cacao, omogeneizzati e creme per l’infanzia, sottaceti, sottolio, maionese, senape, ketchup, detersivo per piatti, detersivo piatti, detersivo lavatrice, ammorbidente, detersivi per la pulizia della casa, pannolini, latte in polvere, shampoo, bagnoschiuma, saponette o sapone liquido, dentifricio, carta igienica, assorbenti, rasoi, schiuma da barba, spazzolino da denti, stuzzicadenti, mangime per cani e gatti.

L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la presenza di prodotti del commercio equo e solidale e dei prodotti trentini; questi ultimi dovranno essere garantiti nella percentuale minima del 50% dei prodotti freschi.

I prodotti dovranno essere di buona qualità e i prezzi di vendita dovranno essere in linea con i prezzi praticati nei Multiservizi del Trentino;

- n. 1 distributore automatico per prodotti surgelati contenenti almeno bastoncini di pesce, petti di pollo, hamburger bovino, minestrone, piselli, spinaci, patate, primi piatti monodose, pizze e gelati;
- n 1 distributore automatico per grandi confezioni di prodotti, contenente almeno pacchi di acqua minerale naturale e frizzante, carta igienica, detersivo per lavatrice;
- n 1 distributore automatico di bibite contenente almeno aranciata, succhi di frutta, acqua minerale naturale e frizzante;
- n. 1 distributore di tessere, necessarie per accedere al servizio;
- gli elementi indispensabili al funzionamento del sistema e le apparecchiature per il pagamento;
- gli elementi necessari per l’allestimento dei locali, tra cui insegne, cestini, bidoni, portaombrelli, illuminazione, carrelli, tessere, etichette ecc….;
- l’installazione di programmi e sistemi di pagamento e collaudo;
- n. 1 distributore di bevande calde;
- n. 2 tavoli con 8 sedie;
- un sistema di videosorveglianza e di chiamata per assistenza.

Le apparecchiature automatiche dovranno consentire la visione diretta dei prodotti e recare la distinta merceologica dei prodotti distribuiti; sulla confezione dei singoli prodotti dovrà sempre risultare la data di scadenza degli stessi.

Le attrezzature dovranno essere accessibili e facilmente utilizzabili.

Tutti i distributori automatici devono risultare costruiti, a pena di esclusione dalla gara, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di igiene e per gli stessi dovrà essere comprovata almeno la richiesta di registrazione comunitaria.

Dovrà inoltre essere garantita, dall'impresa aggiudicataria, la riparazione dei guasti alle attrezzature entro 48 ore consecutive dalla segnalazione.

L'impresa non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto ad interruzioni nell'erogazione di energia elettrica e dovrà garantire, con il supporto di generatori elettrici, l'erogazione continua.

L'Amministrazione non sarà responsabile dei danni subiti dai distributori automatici per atti derivanti da furti, scasso o atti di vandalismo.

Articolo 11
Modalità di esecuzione del servizio

L'impresa dovrà fornire il servizio di gestione e di assistenza specializzata continuativa, per la durata contrattuale di nove anni dalla data di apertura del punto vendita, che dovrà comprendere l'attività di manutenzione, di rifornimento e aggiornamento continuo dei prodotti alimentari e non alimentari, la sostituzione dei prodotti in scadenza, la pulizia e la necessaria cura degli spazi utilizzati nonché ogni altro servizio pre-apertura e post-apertura che consenta l'ottimale realizzazione dell'oggetto del servizio. Dovrà inoltre essere predisposto un sistema di controllo atto a verificare che l'intero assortimento dei prodotti, individuati nell'art. 10 del presente Capitolato, sia sempre garantito e a consentire l'eventuale approvvigionamento entro 24 ore consecutive dall'accertamento dell'indisponibilità del prodotto o entro il minor tempo proposto in sede di offerta tecnica. In ogni caso dovranno essere comunque garantiti un rifornimento e una verifica almeno bisettimanale o secondo la frequenza settimanale indicata in sede di offerta tecnica.

L'impresa dovrà, a tal fine, garantire un numero sufficiente di personale addetto al caricamento dei distributori automatici e ai restanti adempimenti previsti dal presente Capitolato.

Dopo aver ricevuto la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, l'impresa dovrà fornire all'amministrazione appaltante l'elenco con i nominativi di tutto il personale addetto alla gestione del servizio presso i locali individuati nelle località oggetto di intervento, esibendo la documentazione probatoria che qualifichi il rapporto di lavoro intercorrente fra le parti. L'amministrazione si riserva tutte le facoltà di verifica, assumendo, nel caso di inadempienza dell'impresa aggiudicataria, l'adozione di tutte le misure ritenute necessarie per tutelare le proprie responsabilità dirette e indirette.

Nel caso di sostituzione del personale per qualsiasi motivo, l'impresa dovrà darne comunicazione scritta.

Nell'espletamento del servizio il personale suddetto è tenuto all'osservanza di tutte le norme e obblighi previsti nel presente Capitolato speciale; è facoltà dell'Amministrazione, in caso contrario, richiederne l'immediato allontanamento.

Restano a carico dei Comuni i costi relativi all'affitto, all'utenza di luce, acqua, riscaldamento ed alle tasse. I Comuni metteranno a disposizione i locali, dotati, se possibile, di telefono pubblico, in comodato gratuito per la durata di nove anni.

Fermi restando i doveri di vigilanza, controllo e pulizia nonché tutti gli obblighi di cui al presente Capitolato, previa intesa con la locale Amministrazione Comunale, la custodia dei singoli negozi potrà essere affidata ad una Associazione, ad un circolo oppure all'Amministrazione Comunale stessa.

Ogni punto vendita, la cui apertura dovrà essere preventivamente comunicata, nei modi di legge, al Comune competente territorialmente, è soggetto agli orari di apertura e di chiusura al pubblico, nonché alla disciplina in materia di pubblicità dei prezzi e a tutte le disposizioni della L.P. 8 maggio 2000, n. 4.

L'utilizzo del distributore automatico di bevande alcoliche deve essere attivato e consentito esclusivamente in giornate e orari predeterminati, alla presenza del personale dell'impresa aggiudicataria ed esclusivamente a favore di persone maggiorenni. Tale attivazione deve comunque essere garantita per un minimo di due ore alla settimana divise in due giornate o per il maggior tempo proposto in sede di offerta tecnica.

L'impresa aggiudicataria dovrà consentire lo spostamento delle apparecchiature automatiche da una località ad un'altra, sempre nell'ambito di quelle elencate all'art. 1 del presente Capitolato, e provvedere a tutti gli adempimenti necessari, qualora, sulla base dei risultati ottenuti o di altre motivate ragioni di pubblico interesse, fosse necessario chiudere un punto vendita per aprirlo in un altro Comune.

Articolo 12
Verifica e collaudo

All'atto della consegna i manufatti saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo.

In caso di riscontrata irregolarità della fornitura, l'impresa aggiudicataria deve provvedere alla regolarizzazione entro 30 giorni.

Il collaudo della fornitura deve accertare che tutte le apparecchiature automatiche, le attrezzature e i materiali, necessari al funzionamento del sistema e dettagliatamente descritti nell'art. 10 del presente Capitolato, risultino funzionanti e conformi alle caratteristiche tecniche e ai requisiti elencati e proposti in sede di offerta tecnica; le operazioni di collaudo verranno eseguite entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione della fornitura.

Il regolare collaudo non esonera l'impresa aggiudicataria da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non sono emersi al momento del collaudo, ma vengono accertati entro 24 mesi dalla data del collaudo.

Articolo 13
Garanzie

L'impresa garantisce da vizi i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire il sicuro godimento dei beni forniti dalla ditta e di mantenere la committente indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.

L'impresa deve rilasciare garanzia sui beni per un periodo di almeno 9 anni e assortimento dei pezzi di ricambio per almeno 9 anni dalla fornitura.

Articolo 14
Penali

In caso di inadempienza (mancato rispetto dei termini di adempimento previsti all'art. 3 del presente Capitolato e mancato adempimento degli obblighi inerenti alla prestazione del servizio di gestione e di assistenza specializzata continuativa, di cui all'art. 11 del presente Capitolato) si potrà procedere all'applicazione di una penale pari al 1% dell'importo del contratto di appalto.

Articolo 15
Risoluzione del contratto e fallimento

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto, ex art. 1453 c.c. e ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali danni; in questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione del Committente, lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per fare eseguire da altri il servizio.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono *clausola risolutiva espressa,* ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:

A. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
B. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa;
C. impiego di personale non dipendente dell'Impresa;
D. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
E. interruzione non giustificata del servizio e della fornitura;
F. subappalto totale del servizio e della fornitura;

G. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
H. frode o grave inadempimento nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Si considera in ogni caso inadempimento grave l'aver riportato più di tre penali ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato.

Ai sensi del secondo comma dell' art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Amministrazione committente dichiara all'impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, l'Amministrazione accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'impresa aggiudicataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione del servizio e della fornitura affidando l'appalto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Articolo 16
Rifusione danni e rimborsi spese

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la ditta aggiudicataria, opportunamente avvisata, non adempia, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere eventualmente integrata.

Articolo 17
Validità dell'offerta

L'offerente potrà svincolarsi in caso di mancata stipula del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere all'Impresa aggiudicataria il differimento di detto termine.

Articolo 18
Spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese contrattuali e fiscali, ad esclusione dell'I.V.A., relative al verbale di aggiudicazione e al contratto di appalto.

Articolo 19
Normativa di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia, all'art. 1667 del c.c. ed alle consuetudini locali.

Articolo 20
Foro competente

In caso di controversie è competente il Foro di Trento

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso il Servizo Appalti, Contratti e Gestioni Generali della Provincia Autonoma di Trento, per le finalità di gestione della gara d'appalto e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara d'appalto. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.